Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1004

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, LUCIDI, PIRRO, CASTELLONE, MININNO, AIROLA, LANZI, NOCERINO, LANNUTTI, CORRADO, VANIN, VACCARO, BOTTO, GRANATO, AUDDINO, CORBETTA, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMANO, ACCOTO, MORONESE, ORTIS, GARRUTI e LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2019

Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, la riforma previdenziale realizzata nel 2012, contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), cosiddetta riforma Fornero, ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo. Ed invero, le pensioni di vecchiaia con requisiti più elevati, gli assegni determinati con il contributivo anche per coloro che avevano conservato il più vantaggioso metodo retributivo, la sostanziale cancellazione per le pensioni di anzianità sono tra le principali novità della riforma voluta dall'allora ministro del lavoro, Elsa Fornero.

Il presente disegno di legge, pertanto, ha come obiettivo quello di mitigare gli effetti drastici di cui sopra attraverso l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi. Il riscatto del corso di laurea, infatti, è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato).

Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile.

Il riscatto degli anni di laurea porta con sé, dunque, la gradevole possibilità di andare in pensione con alcuni anni di anticipo. Tuttavia, i dati sull'istituto *de quo* dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative.

In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, il quale interviene al fine di far valere il periodo di studi in questione (articolo 1, commi 1 e 2) ai fini della maturazione del diritto alla pensione; periodo che, però, non incide sulla misura della stessa. Questo significa che il tempo trascorso a studiare va considerato nel computo dei periodi utili a maturare l'anzianità contributiva necessaria alla pensione, ma i periodi considerati non aumentano l'ammontare della prestazione, a meno che non vengano riscattati, opzione possibile ai sensi dell'attuale disciplina (articolo 2, commi da 3 a 5-*bis*, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

Ed ancora, le modifiche che si intendono apportare con questa iniziativa legislativa comportano la possibilità di riscattare i periodi di studio, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, senza che rilevino l'età ed il reddito del richiedente (articolo 1, comma 4).

Circa le modalità operative per il riconoscimento dei requisiti assicurativi, validi ai soli fini del diritto a pensione, il comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i soggetti interessati ad esercitare il diritto alla facoltà di riscatto del periodo universitario senza oneri siano coloro il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo ovvero il cui trattamento pensionistico è determinato con il sistema retributivo o misto ma che abbiano optato per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riscatto di laurea gratuito)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto alla facoltà di riscatto del periodo di corso di laurea, ai sensi dell'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, a richiesta degli interessati si esercita senza oneri nei limiti di cui al comma 2.

2. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1, gli anni da riscattare sono riconosciuti utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la facoltà di riscatto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 2:

a) il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo;

b) il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema retributivo o misto che

optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi del presente articolo sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione. Ai medesimi fini non rilevano l'età e il reddito del richiedente.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro nell'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.